SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 8**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 gennaio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

1986

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1986, n. **943.**

Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCÌPI GENERALI. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

Art. 1.

1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità dell'abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 2.

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;

e) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI);

f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.

3. Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.

4. La consulta di cui al presente articolo è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei Paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere *a), b), c)* e *f)*, istituiscono, con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, è gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.

Art. 3.

1. È istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi

dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;

c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;

d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;

e) il reperimento di alloggi;

f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;

g) la tutela dell'associazionismo;

h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;

i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;

l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione né ampliamento della dotazione organica del Ministero.

Art. 4.

1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita.

2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 è accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4.

3. Per motivi familiari è consentito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA

Art. 5.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2, fissa, con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ed in particolare:

a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno, di quelli dimoranti all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;

b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori extracomunitari, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative all'attuazione della lettera *a)*;

c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l'impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;

d) per l'avviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.

3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocità, pur favorendone l'attuazione ogni qualvolta essi si rendano possibili.

Art. 6.

1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

2. L'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, può essere rilasciata anche per l'instaurazione di una pluralità di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno.

3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera *d)* dell'articolo 5.

Art. 7.

1. Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro.

Titolo III

PROCEDURE PER L ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE

Art. 8.

1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformità alle direttive di cui all'articolo 5.

2. Il visto di cui al comma 1 può essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza.

3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

4. L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.

5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

6. Gli enti . locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte.

7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 è, anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, né rimborso di spese.

8. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

Art. 9.

1. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

2. Al fine di favorire l'integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, le regioni promuovono appositi corsi di lingua e cultura italiana. Le regioni favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento al lavoro.

3. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei programmi e convenzioni di cui agli articoli 14, lettere *g)* ed *h)*, e 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

4. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui all'articolo 2, che provvede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.

5. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

Art. 10.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

Art. 11.

1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrano ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori.

2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.

3. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.

4. Per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro il lavoratore extracomunitario può presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 12.

1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Art. 13.

1. È istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento è tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva di cui al comma 2 può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.

Art. 14.

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2:

a) i lavoratori frontalieri;

b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;

c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare il Paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;

d) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;

e) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo;

f) i marittimi.

2. In deroga alle disposizioni della presente legge i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pub-

blica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. La presente legge non si applica altresì ai cittadini degli Stati membri della CEE ed ai lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari piu favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

4. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

Art. 15.

1. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia.

Titolo IV

REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE COPERTURA FINANZIARIA

Art. 16.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonché i datori di lavoro che, alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro posizione.

2. Il servizio di cui all'articolo 3 tramite gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'ufficio provinciale del lavoro rilascia l'autorizzazione al lavoro ai lavoratori irregolarmente occupati e provvede ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle liste di collocamento.

4. La regolarizzazione di cui al precedente comma comporta il riconoscimento dei diritti di cui all'articolo 1.

5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore extracomunitario dimora potrà procedere al suo riconoscimento mediante atto notorio attraverso l'acquisizione contestuale di un congruo numero di testimonianze di cittadini italiani o provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste.

7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove dimorano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa. L'ufficio provinciale del lavoro procede alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.

8. L'attività lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione di cui al comma 1 è riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché dichiarati ai sensi del comma 1.

9. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino l'esistenza di rapporti di lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data.

10. Il datore di lavoro che non ottemperi all'obbligo di cui al comma 1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 2. Il lavoratore straniero che non ottemperi al medesimo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 17.

1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è ammesso ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura amministrativa.

2. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori extracomunitari i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma dell'articolo 16.

Art. 18.

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo comunica al Parlamento i dati relativi alle regolarizzazioni delle situazioni pregresse, con riferimento al loro numero, alla categoria dei lavoratori ed al Paese di provenienza.

Art. 19.

1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonché al funzionamento del servizio di cui all'articolo 3, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— La convenzione dell'OIL n. 143 del 1975, ratificata dalla legge n. 158/1981, reca norme sulle immigrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti.

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 663/1979, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, è il seguente:

«Art. 5. — In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;

b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;

c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;

d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.

È consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate alla erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.

Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.

Con il provvedimento previsto dall'art. 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma.

Fino all'emanazione della disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari

liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché, per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalita già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino all'emanazione della disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzati o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente.

L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità».

Nota all'art. 2, comma 5:

Per la convenzione OIL n. 143 si veda nelle note all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 8:

Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 reca norme sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Con la legge 27 marzo 1980, n. 112, è stata fornita l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al predetto decreto.

Si ritiene utile riportare il testo dell'art. 1-*ter* del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1986), aggiunto dalla legge di conversione 31 gennaio 1986, n. 11:

«Art. 1-*ter* — 1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive, previdenziali ed assistenziali, e di quelle retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli stessi fini dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per l'esercizio medesimo.

2. Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-81 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attività ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985.

3. In attesa delle ripartizioni definitive di cui al comma 2, restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983.

4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento nonché i fondi già accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalità di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi».

Nota all'art. 9, comma 1:

Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:

«Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti».

Note all'art. 9, comma 3:

— Il testo dell'art. 14, lettere *g)* ed *h)*, della legge n. 38/1979 (Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è il seguente:

«Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il Dipartimento:

(Omissis).

g) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di convenzioni con università, enti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti Paesi concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel Paese di appartenenza, od anche in altri Paesi nei quali funzionano adeguate istituzioni; concorrendo all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato;

h) favorisce, su richiesta dei Paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti Paesi, mediante l'invio di missioni nei citati Paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate; la relativa spesa è a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge».

— Il testo dell'art. 16 della predetta legge n. 38/1979 è il seguente:

«Art. 16. — Per la realizzazione di iniziative specializzate previste nei programmi di cooperazione, il Dipartimento può stipulare, nei modi previsti dagli articoli 13 e 15, speciali convenzioni con enti pubblici e privati provvisti di personalita giuridica, con università, con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula dalla sezione speciale del Comitato consultivo di cui al richiamato art. 15; nonché con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, in relazione all'art. 14, lettera *f)*.

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico del Dipartimento per la realizzazione delle iniziative programmate, con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo l'approvazione della stipula.

Gli enti, istituiti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati, presumendosi di diritto, quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso — che la relativa convenzione deve prevedere — la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale, non è applicabile il disposto di cui all'art. 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'art. 15».

Nota all'art. 11, comma 4:

L'art. 413 del codice di procedura civile che si trascrive è quello iniziale delle norme sul «procedimento» che terminano con l'art. 432:

«Art. 413. *(Giudice competente).* — Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio».

Nota all'art. 13, comma 2:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 876, è il seguente:

«Art. 12. — Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) *di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.*

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate"».

Si precisa che con l'art. 1, comma 4, del D.L. 1° marzo 1985, n. 44 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155, l'art. 12 della legge n. 153/1969 è stato interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Nota all'art. 16, comma 2:

Per il D.L.C.P.S. n. 804/1947 si veda la nota all'art. 8, comma 8.

Nota all'art. 16, comma 8:

Il testo dell'art. 2126 del codice civile è il seguente:

Art. 2126. *(Prestazione di fatto con violazione di legge).* — La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3642):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DE MICHELIS) il 2 aprile 1986.

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 17 aprile 1986, con pareri delle commissioni I, II, III, IV e XIV.

Esaminato dalla XIII commissione il 30 aprile 1986 e approvato il 7 maggio 1986, in un testo unificato con atti n. 231 (FERRARI MARTE ed altri), n. 588 (GORLA ed altri), n. 796 (FOSCHI ed altri) e n. 961 (SAMÀ ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1820):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 3 giugno 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 11ª commissione l'11, 26 giugno 1986; 30 settembre 1986; 1, 8, 15 ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 21 novembre 1986 (atto n. 1820/*A* - Relatore sen. LOTTI Angelo).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, l'11 dicembre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3642, 231, 588, 796, 961/*B*):

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 17 dicembre 1986 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V e VIII.

Esaminato dalla XIII commissione e approvato il 18 dicembre 1986.

87G0024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. 944.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 126, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

genetica vegetale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1986
Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 227

87G0006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. 945.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

1) archeologia della Magna Grecia;
2) critica del testo;
3) esegesi delle fonti di storia greca e romana;
4) storia della filologia classica;
5) storia della lingua greca;
6) storia della retorica classica;
7) storia della Sicilia antica;
8) storia economica e sociale del mondo antico;
9) topografia antica;
10) archeologia medioevale;
11) geografia storica;
12) storia del Rinascimento;
13) storia della Sicilia medievale.

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

1) filosofia della religione;
2) storia della scienza;
3) storia della storiografia filosofica.

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo moderno), all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

1) glottodidattica;
2) letteratura dei Paesi di lingua inglese;
3) storia della lingua francese;
4) storia della lingua inglese;
5) storia della lingua spagnola;
6) storia della lingua tedesca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1986
Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 213

87G0007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. **946.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

critica del testo;
drammaturgia classica;
metrica greca e latina;
letteratura austriaca;
archeologia del paleolitico;
preistoria dell'Europa;
paleografia greca e latina;
metodologia e tecnica dello scavo;
metodologia della conservazione e del restauro degli oggetti mobili.

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia delle istituzioni educative;
didattica della filosofia;
storia del pensiero scientifico;
filosofia della politica;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della cultura materiale;
sociologia della conoscenza;
storia della logica.

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in storia, indirizzo antico, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

metodologia e tecnica dello scavo;
storia dell'archeologia;
archeologia;
archeologia tardo-antica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 28 giugno 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1986
Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 225

87G0005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1986, n. 947.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina veterinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la direttiva C.E.E. del 18 dicembre 1978 (n. 78/1027);

Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina veterinaria al fine di coordinarlo con gli indirizzi concordati in sede C.E.E.;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata l'opportunità di accogliere le modifiche proposte dal Consesso — fatta eccezione dell'ultima, in quanto il Consesso stesso suggerisce di includere nel secondo anno una disciplina che già figura nel primo biennio — al fine di meglio adeguare gli studi di medicina veterinaria alle esigenze attuali delle scienze veterinarie;

Considerata l'opportunità di adeguare gli studi in parola alle direttive C.E.E.;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria, di cui alla tabella XXXIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è sostituito da quello stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmato, d'ordine nostro, dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro il termine massimo di due anni accademici dalla data del presente decreto, i piani di studio per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria saranno modificati per ogni università in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Le facoltà, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 della direttiva C.E.E. del 1978 (n. 78/1027) per espletare l'insegnamento teorico-pratico delle attività veterinarie dovranno avvalersi di personale tecnico specializzato e di strutture idonee (ospedali veterinari, ricoveri per animali, centri diagnostici e laboratori didattici, aziende zootecniche sperimentali) acquisite anche con gli strumenti convenzionati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, indicherà le affinità tra le discipline incluse nella presente tabella e quelle incluse nella precedente tabella XXXIII, al fine di stabilire la trasferibilità dei titolari di ruolo delle discipline non previste nella allegata tabella.

I docenti titolari di discipline che non trovano riscontro nel presente piano di studi dovranno optare, con il consenso della facoltà, per un insegnamento affine a quello di cui sono titolari. Qualora risultassero più docenti per uno stesso insegnamento, il corso viene diviso per un numero di studenti tra gli stessi docenti.

Art. 5.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Le facoltà inoltre sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

Tale opzione deve essere esercitata entro due anni accademici dall'inizio dei corsi del nuovo ordinamento.

Art. 6.

I consigli di corso di laurea ed i consigli di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico successivo all'entrata in vigore del nuovo ordinamento tabellare, debbono indicare alle autorità accademiche dei rispettivi atenei il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1986
Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 215

Tabella XXXIII

LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

Il corso di laurea in medicina veterinaria si effettua mediante un ciclo di studi universitari della durata di cinque anni di insegnamento teorico e pratico, e comprende un ciclo di studi universitari di almeno quattromilacinquecento ore complessive di lezioni teoriche, esercitazioni nonché il periodo semestrale di tirocinio pratico *post-lauream*.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla legge.

I cinque anni di studio comprendono un biennio propedeutico ed un triennio professionale.

Non sono ammessi a sostenere gli esami del triennio professionale gli studenti che non abbiano superato gli esami delle materie relative al biennio propedeutico, nonché una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività veterinarie.

Il corso di studi si articola perciò in insegnamenti comuni ed insegnamenti di orientamento.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Gli orientamenti previsti per ogni facoltà sono cinque e precisamente: clinico, ispettivo, infettivistico, zootecnico, bio-patologico generale e sperimentale.

Tutte le discipline degli orientamenti hanno durata semestrale.

Lo studente è tenuto a scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al terzo anno.

Per ciascun anno accademico, ogni facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, delibera di attivare per ciascun orientamento sei discipline, fissando però soltanto tre prove di esami finali, accorpando le discipline attivate.

Se del caso le facoltà possono attivare, per un determinato orientamento, anche discipline facenti parte dell'elenco di un altro orientamento.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti comuni e di quelli che costituiscono l'orientamento da lui scelto.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su di un argomento concordato con un docente della facoltà.

Ogni facoltà stabilisce annualmente il piano degli studi indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Le facoltà, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Il tirocinio pratico semestrale per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale deve essere effettuato dopo il conseguimento della laurea. Esso si svolge in due periodi distinti per ciascun anno accademico.

Insegnamenti comuni del biennio propedeutico

	Annualità	Esami
Fisica	0,5	1
Biomatematica	0,5	
Chimica	1	1
Chimica propedeutica alla biochimica	0,5	
Botanica veterinaria	1	1
Zoologia generale e speciale veterinaria	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	1	
Anatomia topografica veterinaria	0,5	
Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia (e protezione animale I)	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia (e protezione animale II)	1	
Biochimica	1	1
Microbiologia ed immunologia veterinaria	1	1
Elementi di agronomia ed economia rurale	0,5	1
Totale	12,5	10

Insegnamenti comuni del triennio professionale

	Annualità	Esami
Patologia generale veterinaria	1	1
Anatomia patologica veterinaria I	1	1
Anatomia patologica veterinaria II	1	
Farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria	1	1
Tossicologia	1	1
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	1	1
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	1	1
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	0,5	1
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	0,5	
Patologia medica veterinaria	1	1
Patologia chirurgica veterinaria	1	1
Clinica medica veterinaria	1	1
Terapia medica veterinaria	0,5	
Clinica chirurgica veterinaria	1	1
Anestesiologia veterinaria	0,5	
Medicina legale, deontologia e legislazione e protezione animale	1	1
Radiologia veterinaria e medicina nucleare	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria II	1	
Zootecnica I: valutazione morfofunzionale degli animali, etnologia, igiene ed etologia zootecnica	1	1
Zootecnica II: genetica, allevamento e produzione animale	1	1

	Annualità	Esami
Nutrizione e alimentazione animale	1	1
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I	1	1
Lavori pratici nei macelli, laboratori e derrate alimentari	0,5	
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II	1	1
Igiene e tecnologia alimentare	0,5	
Patologia aviare	1	1
Parassitologia veterinaria	0,5	1
Malattie parassitarie degli animali domestici	0,5	
Totale	25	21

Per gli insegnamenti rispettivamente di fisica e biomatematica, di chimica e chimica propedeutica alla biochimica, di anatomia veterinaria I e II e anatomia topografica veterinaria, di fisiologia veterinaria ed etologia I e II, di anatomia patologica veterinaria I e II, di propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, di clinica medica veterinaria e terapia medica veterinaria, di clinica chirurgica veterinaria e anestesiologia veterinaria, di malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I e II, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I e lavori pratici nei macelli, laboratori e derrate alimentari, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II e igiene e tecnologia alimentare, di parassitologia veterinaria e malattie parassitarie degli animali domestici, si procederà ad un unico esame finale di profitto.

A giudizio della facoltà alcune discipline del biennio propedeutico possono essere insegnate durante il terzo anno; però la prova di esame finale di quelle discipline è propedeutica rispetto a quelle del triennio professionale. Sempre a giudizio della facoltà, alcune discipline del triennio professionale possono essere impartite durante il secondo anno, nel qual caso la prova finale di esame può essere sostenuta senza tener conto della propedeuticità prevista per le discipline del biennio propedeutico.

Lo studente, inoltre, è tenuto a sottoporsi ad una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, prima dell'iscrizione al terzo anno.

DISCIPLINE DEGLI ORIENTAMENTI

A) *Orientamento clinico:*

Andrologia veterinaria
Biochimica clinica veterinaria
Biomeccanica applicata
Chemioterapia veterinaria
Clinica traumatologica veterinaria
Diagnostica di laboratorio
Ematologia clinica comparata
Endocrinologia degli animali domestici
Etologia e protezione animale
Immunologia clinica veterinaria
Istopatologia
Medicina operatoria veterinaria
Micologia clinica veterinaria
Oftalmologia comparata
Oncologia veterinaria
Ortopedia veterinaria
Ostetricia veterinaria
Patologia avicunicola
Patologia bovina
Patologia degli animali da compagnia
Patologia degli animali da laboratorio e da pelliccia
Patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo
Patologia endocrina
Patologia equina
Patologia nutrizionale e metabolica
Patologia ovina e caprina
Patologia suina
Patologia tropicale veterinaria
Podologia
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica

B) *Orientamento ispettivo:*

Analisi chimico-fisica delle carni, dei prodotti derivati e degli altri prodotti di origine animale
Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale
Biochimica applicata
Chimica degli additivi e dei residui
Chimica e biochimica degli alimenti di origine animale
Igiene del latte e dei latticini
Igiene e controllo dei prodotti della pesca
Ispezione sanitaria del pollame
Istopatologia
Legislazione veterinaria nazionale e della C.E.E. sugli alimenti di origine animale
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Tecnica conserviera degli alimenti di origine animale
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica
Tecnologia applicata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti di origine animale
Tossicologia dei residui negli alimenti

C) *Orientamento infettivistico:*

Antropozoonosi
Batteriologia veterinaria
Chemioterapia veterinaria
Diagnostica sperimentale delle malattie infettive
Entomologia e aracnologia veterinaria
Epidemiologia veterinaria
Genetica dei microrganismi e biotecnologia
Igiene del latte e dei latticini
Igiene e tecnologia avicola
Immunologia clinica veterinaria
Immunopatologia
Informatica e statistica applicata alle malattie infettive
Ittiopatologia
Malattie delle api
Micologia veterinaria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Patologia del coniglio e della selvaggina
Patologia infettiva degli animali da laboratorio e da pelliccia
Patologia infettiva degli equini
Patologia infettiva degli ovini e caprini
Patologia infettiva dei carnivori
Patologia infettiva del bovino
Patologia infettiva del suino
Patologia tropicale veterinaria
Profilassi delle malattie parassitarie
Protozoologia
Sanità pubblica veterinaria
Tecnica di risanamento ambientale in sanità pubblica veterinaria
Tecniche di sondaggio in sanità pubblica veterinaria
Virologia veterinaria

D) *Orientamento zootecnico:*

Acquacoltura
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Allevamento degli animali da affezione
Allevamento degli equini
Allevamento degli ovini e dei caprini
Allevamento dei bovini
Allevamento dei bufali
Allevamento dei suini
Alpicoltura e zootecnia montana

Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale
Avicoltura
Biochimica applicata
Biologia vegetale applicata
Biometria zootecnica
Coniglicoltura ed allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Contabilità e gestione dell'azienda zootecnica
Dietologia ed igiene alimentare nell'allevamento intensivo
Ecologia
Endocrinologia degli animali domestici
Elicicoltura
Etnografia e demografia zootecnica
Etologia e protezione animale
Etologia zootecnica
Fisioclimatologia ed ecologia veterinaria
Foraggicoltura e conservazione dei foraggi
Idrobiologia e piscicoltura
Igiene zootecnica
Igiene degli alimenti e delle produzioni animali
Igiene ed edilizia zootecnica
Immunogenetica zootecnica
Informatica applicata alle produzioni animali e statistica
Legislazione zootecnica e mangimistica
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Produzione ed igiene del latte
Tecnica mangimistica
Tecnologia delle carni
Tecnologia dei prodotti lattiero-caseari
Tossicologia applicata alle produzioni animali
Valutazione nutrizionale degli alimenti per animali
Zoocolture
Zootecnica tropicale e subtropicale

E) *Orientamento biopatologico generale e sperimentale:*

Acquacoltura
Anatomia aviare
Anatomia comparata
Biochimica applicata
Biochimica comparata
Biochimica zootecnica
Biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario
Biologia molecolare
Biologia vegetale applicata
Chimica degli alimenti di origine animale
Chimica delle acque
Chimica e biochimica clinica veterinaria
Chimica fisiologica
Citologia
Diagnostica di laboratorio
Ecologia
Ematologia comparata
Embriologia sperimentale
Endocrinologia degli animali domestici
Enzimologia
Etologia veterinaria
Fisioclimatologia
Fisiologia comparata
Fisiologia della nutrizione animale
Fisiopatologia comparata degli animali domestici
Genetica
Inquinamento ambientale
Istituzioni di matematica
Istochimica
Istopatologia
Metabolismo energetico
Metodologie strumentali chimiche e biochimiche
Morfologia delle specie ittiche
Neuroanatomia veterinaria
Neurofisiologia veterinaria
Oncologia veterinaria
Patologia degli animali da laboratorio
Sviluppo e senescenza degli animali domestici
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica
Tecniche fisiologiche e metodologiche sperimentali
Tecnologie chimiche e biochimiche
Teratologia veterinaria
Tossicologia sperimentale veterinaria
Tossicologia veterinaria

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

87G0020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1986, n. **948**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cassino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 - 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Rilevata la necessità di accogliere la richiesta della Università di Cassino di istituire il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, allo scopo di riequilibrare le iscrizioni presso gli omonimi corsi di laurea degli Atenei viciniori, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti e, quindi, la necessità di apportare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 20 è modificato nel senso che la facoltà di ingegneria conferisce anche la laurea in ingegneria elettrotecnica.

Con successivo provvedimento verrà stabilito l'ordinamento degli studi di detto corso di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1986
Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 229

87G0008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. **949.**

Emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1987.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1987 le seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi della Scuola militare Nunziatella, nel 2° centenario della fondazione;
francobolli celebrativi «Europa 1987»;
francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;
francobolli celebrativi dei Campionati mondiali di atletica leggera e di «Olimphilex '87»;
intero postale celebrativo della manifestazione filatelica nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione nel 1987 delle seguenti carte valori postali:

1) francobolli celebrativi della Scuola militare Nunziatella, nel 2° centenario della fondazione;
2) francobolli celebrativi «Europa 1987»;
3) francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;
4) francobolli celebrativi dei Campionati mondiali di atletica leggera e di «Olimphilex '87»;
5) intero postale celebrativo della manifestazione filatelica nazionale.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1987
Registro n. 1 Poste, foglio n. 1

87G0021

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 ottobre 1986.

Finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata 1982-83.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale

Visto il primo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, il quale dispone che una quota del Fondo sanitario nazionale è destinata al finanziamento dei programmi di ricerca, correnti e finalizzati degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico e delle convenzioni stipulate con gli istituti con personalità giuridica di diritto privato;

Considerato che il secondo comma del predetto art. 32 demanda al CIPE la determinazione annuale della quota del Fondo in questione da destinare agli interventi sopra citati;

Visto l'art. 7 del citato decreto 3 novembre 1982, n. 170560, con cui è stato assunto l'impegno di L. 37.402.005.000, a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1982, da destinare, tra l'altro, anche al finanziamento dei programmi di ricerca degli istituti scientifici;

Considerato che del citato importo di lire 37.402.005.000 è andato in perenzione amministrativa al 31 dicembre 1984 la parziale somma di L. 7.599.786.000, di cui L. 7.000.000.000 per il finanziamento 1982 dei programmi di ricerca biomedica degli istituti scientifici di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/80;

Vista la delibera CIPE del 28 marzo 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985, con cui è stata ripartita, tra l'altro, la perente somma di L. 7.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1982 destinata ai predetti programmi di ricerca biomedica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati;

Vista la propria nota n. 136281 del 15 giugno 1985, con la quale, tra l'altro, viene richiesto al Ministero della sanità l'entità del predetto importo di L. 7.000.000.000 da reiscrivere nel capitolo 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1985;

Vista la nota n. 500.4/AG.5/FSN/904 del 29 luglio 1985, con la quale il Ministero della sanità, nell'evadere la citata nota n. 136281 del 15 giugno 1985, ha, tra l'altro, autorizzato questo Ministero ad erogare, per il tramite delle regioni, quale prima rata semestrale anticipata, l'importo complessivo di L. 3.957.500.000, previa reiscrizione in bilancio di detto importo del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1982, per il pagamento della somma spettante a ciascun istituto scientifico per la programmazione 1982-83, nella misura riportata nel prospetto *A*, allegato a detta nota;

Visto il proprio decreto n. 166856 del 4 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ad integrare lo stanziamento del capitolo 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1985, dell'importo complessivo di L. 4.400.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per la reiscrizione dell'importo complessivo perente di L. 442.500.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1981 e di L. 3.957.500.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1982;

Visto il proprio decreto n. 187329 del 29 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1986, con cui è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare ed erogare per il finanziamento dei programmi *de quibus* l'importo complessivo di L. 3.957.500.000;

Viste le note del Ministero della sanità del 18 luglio 1986, numeri 500.4/ICS/FS9.1/1136 e 1137, numeri 500.4/ICS/FS49.1/1148, 1149, 1152 e 1153, numeri 500.4/ICS/FS49.3/1138 e 1139, con le quali viene richiesta l'erogazione dell'importo complessivo di L. 800.000.000, previa reiscrizione in bilancio di detto importo perente del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1982, per il pagamento — ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1980 — del secondo anticipo delle quote spettanti agli istituti scientifici interessati per il finanziamento annuo 1982-83 dei rispettivi programmi di ricerca biomedica finalizzata;

Visto il proprio decreto n. 168428 del 14 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ad integrare lo stanziamento del capitolo 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986, dell'importo complessivo di L. 800.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per la reiscrizione parziale dell'importo perente del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1982 destinato dal CIPE alla ricerca biomedica 1982 degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, per quanto suesposto, all'assunzione dell'impegno ed alla conseguente erogazione del citato importo di L. 800.000.000 per il finanziamento dei programmi di ricerca degli istituti scientifici 1982-83 tramite le regioni territorialmente competenti, nelle misure riportate nelle citate note del 18 luglio 1986 del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

È assegnato, ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, tramite le regioni territorialmente competenti, a favore dei seguenti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

l'importo di L. 800.000.000, quale seconda rata semestrale occorrente all'ulteriore finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata 1982-83, ripartito come segue:

Istituto Saverio De Bellis di Castellana Grotte (Bari)	L. 75.000.000		
Totale regione Puglia		L.	75.000.000
Istituto ospedale maggiore - Milano	L. 275.000.000		
Istituto nazionale studio e cura tumori - Milano	» 250.000.000		
Totale regione Lombardia		»	525.000.000
Istituto nazionale ricerca cancro - Genova	L. 200.000.000		
Totale regione Liguria		»	200.000.000
TOTALE GENERALE		L.	800.000.000

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986, per l'importo complessivo di L. 800.000.000, ai sensi del precedente comma.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 800.000.000, nella misura riportata accanto a ciascuna regione dal precedente art. 1, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1986
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 143

87A0006

DECRETO 25 novembre 1986.

Finanziamento 1986 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88»;

Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che sostituisce il primo comma dell'art. 6 della citata legge 23 ottobre 1985, n. 595;

Visto che il CIPE con delibera del 19 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1986, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, nell'attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale 1986-88, ha determinato provvisoriamente in L. 38.751.259.000.000 la quota annua 1986 da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 9.687.814.750.000;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Visti i propri decreti n. 103105 del 10 febbraio 1986 e n. 106264 del 4 marzo 1986, entrambi registrati alla Corte dei conti e pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1986 e n. 86 del 14 aprile 1986,

con cui è stato assegnato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'importo complessivo di L. 9.687.814.750.000, relativo al primo trimestre 1986, ed erogato, ai sensi del citato quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78, il ridotto importo complessivo di L. 9.617.402.250.000, subordinando l'erogazione del residuo importo complessivo di L. 70.412.500.000 alla presentazione della rendicontazione della spesa sanitaria del terzo trimestre 1985 da parte delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Puglia, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano, interessate a riscuotere le quote parti di detto importo, evedenziate nelle colonne 6 dei prospetti allegati ai decreti medesimi;

Visti i propri decreti autorizzativi n. 122651 del 1° aprile 1986, n. 122693 del 1° aprile 1986, n. 121953 del 9 aprile 1986, n. 154953 del 15 luglio 1986, n. 135330 del 14 maggio 1986 e n. 142601 del 10 giugno 1986, con cui sono stati erogati, a saldo della quota del primo trimestre 1986, a favore delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Puglia e Lombardia, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli importi complessivi di L. 6.250.000, di L. 21.714.000.000, di L. 6.382.000.000, di L. 37.506.250.000, di L. 3.971.250.000 e di L. 832.750.000;

Visto il proprio decreto n. 128489 del 29 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 1986, con cui è stato assegnato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'importo complessivo di L. 9.687.814.750.000, relativo al secondo trimestre 1986, ed erogato, ai sensi del citato quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78, il ridotto importo complessivo di L. 9.647.150.500.000, subordinando l'erogazione del residuo importo complessivo di L. 40.664.250.000 alla presentazione della rendicontazione della spesa sanitaria del quarto trimestre 1985 da parte delle regioni Lombardia e Umbria, nonchè della provincia autonoma di Trento, interessate a riscuotere le quote parti di detto importo, evidenziate nella colonna 4 del prospetto allegato al decreto medesimo;

Visti i propri decreti autorizzativi n. 142738 del 16 giugno 1986, n. 154953 del 15 luglio 1986, e n. 142601 del 10 giugno 1986, con cui sono stati erogati, a saldo della quota del secondo trimestre 1986, a favore delle regioni Umbria e Lombardia, nonchè della provincia autonoma di Trento, gli importi di L. 2.325.250.000, di L. 37.506.250.000 e di L. 832.750.000;

Visto che il CIPE con delibera del 20 marzo 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1986, ha determinato in L. 55.120.000.000 la quota annua 1986 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa, in quote trimestrali di L. 13.780.000.000;

Visto il proprio decreto n. 117007 del 15 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, con cui è stato assegnato ed erogato a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa per le necessità finanziarie del primo semestre 1986 l'importo complessivo di lire 27.560.000.000;

Visto il proprio decreto n. 156300 del 22 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 1986, con cui è stato assegnato ed erogato per le necessità finanziarie del terzo trimestre 1986 l'importo di L. 13.780.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa e quello complessivo di L. 9.687.814.750.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il proprio decreto n. 177666 del 23 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti, con cui, è stato assegnato ed erogato per le necessità finanziarie del quarto trimestre 1986 l'importo di L. 13.780.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa e quello complessivo di L. 9.687.814.750.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Accertato che con i citati decreti è stato assegnato ed erogato l'importo complessivo di L. 38.806.379.000.000, di cui L. 55.120.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa e L. 38.751.259.000.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, conformemente ai citati deliberati CIPE del 19 dicembre 1985 e 20 marzo 1986;

Visto il proprio decreto n. 178782 del 28 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti, con cui, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, è stato assegnato ed erogato, tra l'altro, l'importo complessivo di L. 5.730.641.000 per consentire alle regioni interessate di provvedere direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità di abbattimento 1986 ad essi spettanti;

Accertato che la residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1986, iscritta al cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero, ammonta a L. 2.044.890.359.000, di cui L. 5.675.000.000 per finanziare le provvidenze a favore degli hanseniani previste dalla legge 24 gennaio 1986, n. 31, e L. 790.000.000.000, riservata dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per le attività a destinazione vincolata, destinate, dal secondo comma dell'art. 18 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462, anche alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione dello stesso art. 18, valutato in 20 miliardi per l'anno 1986;

Visto che il CIPE con delibera del 14 ottobre 1986, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, a valere sulla predetta residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1986, ha ripartito le seguenti somme di:

L. 1.129.762.000.000 ad integrazione della quota di L. 38.751.259.000.000 già attribuita dallo stesso CIPE con la presente delibera del 19 dicembre 1985;

L. 32.808.111.000 per il finanziamento dell'attività ordinaria degli istituti zooprofilattici sperimentali;

L. 576.077.981.000 per le seguenti attività a destinazione vincolata:

a) L. 150.000.000.000 per la riabilitazione, assistenza protesica e mantenimento di anziani e disabili;

b) L. 40.000.000.000 per l'assistenza ai tossicodipendenti;

c) L. 30.000.000.000 per l'assistenza psichiatrica;

d) L. 270.000.000.000 per la formazione ed aggiornamento professionale del personale, la ricerca, l'educazione sanitaria ed i progetti obiettivo;

e) L. 86.077.981.000 per il finanziamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri prima della riforma sanitaria;

Visto, altresì, che il primo comma, lettera *a)*, del citato art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dispone che le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente riservate alle attività a destinazione vincolata devono essere utilizzate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e programmazione economica;

Visto il decreto interministeriale del 13 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1986, con cui è stato istituito, ai sensi e per gli effetti del primo comma, lettera *a)*, e secondo comma dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, un apposito comitato di verifica;

Accertato che la residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1986, non ripartita dal CIPE con la citata delibera del 14 ottobre 1986, ammonta a L. 306.242.267.000, di cui L. 208.191.378.000 per le attività a destinazione vincolata e L. 98.050.889.000 per le necessità finanziarie degli istituti zooprofilattici sperimentali, degli hanseniani per l'erogazione delle provvidenze previste dalla citata legge n. 31/86 e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per la ricerca corrente;

Ravvisata la necessità di attribuire, per quanto suesposto, la somma complessiva di L. 1.738.648.092.000, riportata nella colonna n. 9 dell'allegato prospetto, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè di assumere l'impegno della residua disponibilità di L. 306.242.267.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1986, nell'attesa che il Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, formuli al CIPE la proposta di ripartizione di detto importo;

Ravvisata la necessità di erogare a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano l'importo complessivo di L. 1.162.170.111.000, riportato nella colonna n. 10 dell'allegato prospetto, di cui L. 1.129.762.000.000 ad integrazione delle quote trimestrali e L. 32.808.111.000 per il finanziamento dell'attività ordinaria degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per il finanziamento dell'attività ordinaria degli istituti zooprofilattici sperimentali viene assegnata per l'esercizio 1986 la somma annua di L. 32.808.111.000, riportata nella colonna n. 7 dell'allegato prospetto, per la misura indicata accanto a ciascuna regione, nonchè province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, viene assegnato per le attività a destinazione vincolata dell'anno 1986, l'importo di L. 150.000.000.000 per il finanziamento dei piani straordinari triennali nei settori della riabilitazione, dell'assistenza protesica e di mantenimento di anziani e disabili, di L. 40.000.000.000 per il finanziamento dell'assistenza ai tossicodipendenti, di L. 30.000.000.000 per il finanziamento dell'assistenza psichiatrica, di L. 270.000.000.000 per il finanziamento della formazione ed aggiornamento professionale del personale, della ricerca, dell'educazione sanitaria e dei progetti obiettivo e di L. 86.077.981.000 per il finanziamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri prima della riforma sanitaria, nelle misure riportate accanto a ciascuna regione, nonchè province autonome di Trento e di Bolzano, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 dell'allegato prospetto.

Art. 4.

È assegnata, ad integrazione delle quote trimestrali erogate conformemente al deliberato CIPE del 19 dicembre 1985, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonchè alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 1.129.762.000.000, per la misura riportata nella colonna n. 8 dell'allegato prospetto.

Art. 5.

È assunto l'impegno, ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 4, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986, per l'importo complessivo di L. 1.738.648.092.000, come risulta determinato nella colonna n. 9 dell'allegato prospetto.

Per consentire, altresì, l'erogazione delle provvidenze 1986 a favore degli hanseniani di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, è assunto l'impegno di L. 5.675.000.000 a carico del cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986.

Inoltre, per le motivazioni riportate nelle premesse, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 1985, è assunto l'impegno della residua disponibilità di L. 300.567.267.000.

Art. 6.

È autorizzato, per quanto suesposto, il versamento dell'importo complessivo di L. 1.162.570.111.000 di cui ai precedenti articoli 2 e 4 nella misura riportata accanto a ciascuna regione, nonchè province autonome di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 10 dell'allegato prospetto, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1986
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 394

ALLEGATO

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 1986
(Delibera CIPE del 14 ottobre 1986)

(in milioni di lire)

REGIONI	Quote a destinazione vincolata - Anno 1986						Istituti zooprofilattici sperimentali — Quota annua	Quota integrativa indistinta	Totale assegnazione (Col. 6+7+8)	Totale erogazioni (Col. 7+8)
	Riabilitazione assistenza protesica Mantenimento anziani e disabili	Tossico-dipendenze	Psichiatria	Formazione aggiornamento personale Ricerca Educazione sanitaria Progetti obiettivo	Mutui ex edilizia ospedaliera	Totale vincolante (Col. 1+2+3+4+5)				
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10
Piemonte	12.129	2.869	2.335	21.015	3.895,452	42.243,452	2.160,004	38.492	82.895,456	40.652,004
Valle D'Aosta	300	69	60	538	128,815	1.095,815	360,000	3.371	4.826,815	3.731,000
Lombardia	22.961	6.984	4.685	42.169	23.488,890	100.287,890	3.599,921	15.400	119.287,811	18.999,921
Provincia aut. di Bolzano	1.100	312	228	2.050	752,468	4.442,468	374,851	11.289	16.106,319	11.663,851
Provincia aut. di Trento	1.188	323	234	2.104	1.051,341	4.900,341	374,848	13.246	18.521,189	13.620,848
Veneto	11.484	3.147	2.298	20.686	14.020,582	51.635,582	2.625,295	81.935	136.195,877	84.560,295
Friuli-Venezia Giulia	3.489	745	647	5.825	15.673,793	26.379,793	1.125,006	24.183	51.687,799	25.308,006
Liguria	5.208	1.571	943	8.486	2.360,149	18.568,149	1.079,996	24.090	43.738,145	25.169,996
Emilia-Romagna	11.174	2.676	2.083	18.745	5.265,937	39.943,937	3.200,079	59.092	102.236,016	62.292,079
Toscana	10.170	2.199	1.887	16.985	6.726,214	37.967,214	1.936,871	98.947	138.851,085	100.883,871
Umbria	2.266	460	429	3.858	1.552,153	8.565,153	866,839	11.371	20.802,992	12.237,839
Marche	3.934	791	749	6.739	1.418,294	13.631,294	1.733,161	44.266	59.630,455	45.999,161
Lazio	13.072	5.015	2.664	23.980	2.473,123	47.204,123	1.042,929	79.070	127.317,052	80.112,929
Abruzzo	3.334	704	651	5.862	1.121,346	11.672,346	1.887,144	18.150	31.709,490	20.037,144
Molise	914	165	175	1.573	190,463	3.017,463	943,856	9.451	13.412,319	10.394,856
Campania	13.506	3.749	2.932	26.385	1.090,111	47.662,111	1.406,252	129.348	178.416,363	130.754,252
Puglia	9.778	2.422	2.080	18.719	2.240,432	35.239,432	1.375,066	125.841	162.455,498	127.216,066
Basilicata	1.574	364	324	2.915	544,854	5.721,854	550,245	13.410	19.682,099	13.960,245
Calabria	5.316	1.156	1.106	9.951	1.021,096	18.550,096	843,748	82.742	102.135,844	83.585,748
Sicilia	13.065	3.335	2.638	23.745	419,283	43.202,283	3.166,000	187.220	233.588,283	190.386,000
Sardegna	4.038	944	852	7.670	643,185	14.147,185	2.156,000	58.848	75.151,185	61.004,000
Totale	150.000	40.000	30.000	270.000	86.077,981	576.077,981	32.808,111	1.129.762	1.738.648,092	1.162.570,111

87A0005

DECRETO 30 dicembre 1986.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre gennaio-febbraio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 1986, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato nella misura del 12,65% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e del 12,80% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1987 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane è determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1987, nelle seguenti misure:

12,30% annuo posticipato, di cui 1,60 a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

12,35% annuo posticipato, di cui 1,40% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

87A0056

DECRETO 30 dicembre 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1987, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state modificate le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto ministeriale 8 agosto 1986, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità bimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 8 agosto 1986;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 agosto 1986;

Visto il decreto del 30 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 1986, con il quale è stato stabilito per il bimestre novembre-dicembre 1986 il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1987 è pari al 12,30% di cui 1,60% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1987;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da praticare per il bimestre gennaio-febbraio 1987 sulle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

87A0057

DECRETO 30 dicembre 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1987, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il predetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1986, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 284, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva per l'anno 1986 nella misura fino ad un massimo dell'1%;

Visto il decreto ministeriale n. 655955 dell'8 agosto 1986 recante nuove norme per la determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Visto il decreto ministeriale n. 656261 del 30 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 1986, con il quale è stato fissato nella misura dell'11,75% il costo medio della provvista per il bimestre novembre-dicembre 1986;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre gennaio-febbraio 1987, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari all'11,20%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari all'11,20% per il bimestre gennaio-febbraio 1987.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1%, il tasso massimo di riferimento, per il bimestre gennaio-febbraio 1987, è fissato nella misura del 12,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

87A0058

DECRETO 30 dicembre 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre gennaio-giugno 1987, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento per finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 3 marzo 1981 con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare rilevata al 30 aprile ed al 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia che provvede a darne comunicazione al Ministro del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del semestre successivo;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1986, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 284, con il quale è stata rideterminata la commissione onnicomprensiva per l'anno in corso nella misura fino ad un massimo dell'1%;

Visto il decreto in data 30 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 1986 con il quale è stato fissato nella misura del 14,64% il costo medio della provvista per il semestre luglio-dicembre 1986;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 3 marzo 1981, è pari al 13,14% per il semestre gennaio-giugno 1987;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista effettuata con emissione di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è pari al 13,14% per il semestre gennaio-giugno 1987.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva da riconoscere in misura fino ad un massimo dell'1%, per il semestre gennaio-giugno 1987 il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia, nella misura massima, al 14,14%.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione fino ad un massimo dell'1% rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

87A0059

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1986, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, l'ing. Enzo Barbaglia è stato nominato vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., per la durata di un triennio (*).

87A0126

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1986, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, è stato costituito per un triennio il nuovo consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I. (*).

87A0127

(*) I sopra riportati comunicati annullano e sostituiscono quelli pubblicati alla pagina 52 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 1987.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1986 è stato conferito al colonnello dell'Arma dei carabinieri Nazzareno Volpe il diploma di secondo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'argento di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

87A0093

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro semestrali con durata centottantuno giorni e con scadenza 15 luglio 1987.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale del 5 gennaio 1987 relativo alla emissione dei B.O.T. con durata centottantuno giorni fissata per il 15 gennaio 1987, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 95,40 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

87A0141

MINISTERO DEL TESORO

N. 4

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1364 —	1364 —	1363,90	1364 —	1364 —	1364,20	1364,40	1364 —	1364 —	1364 —
Marco germanico	709,500	709,500	707 —	709,500	709,50	709,25	709 —	709,500	709,500	709,50
Franco francese	212,81	212,81	212,52	212,81	212,81	212,90	213 —	212,81	212,81	212,80
Fiorino olandese	628,50	628,50	626,60	628,50	628,50	628,50	628,50	628,50	628,50	628,50
Franco belga	34,070	34,070	33,95	34,070	34,070	34,04	34,025	34,070	34,070	34,06
Lira sterlina	2011,50	2011,50	2004 —	2011,50	2011,50	2012,75	2014 —	2011,50	2011,50	2011,50
Lira irlandese	1914,10	1914,10	1907 —	1914,10	1914,10	1915,80	1917,50	1914,10	1914,10	—
Corona danese	187,43	187,43	186,70	187,43	187,43	187,56	187,70	187,43	187,43	187,42
Dracma	9,910	9,910	9,85	9,910	—	—	9,87	9,910	9,910	—
E.C.U.	1470,75	1470,75	1462 —	1470,75	1470,75	1470,72	1470,50	1470,75	1470,75	1470,75
Dollaro canadese	999 —	999 —	995 —	999 —	999 —	999,15	999,30	999 —	999 —	999 —
Yen giapponese	8,643	8,643	8,62	8,643	8,643	8,64	8,655	8,643	8,643	8,65
Franco svizzero	845,25	845,25	842 —	845,25	845,25	845,82	846,40	845,25	845,25	845,25
Scellino austriaco	100,910	100,910	100,30	100,910	100,910	100,90	100,90	100,910	100,910	100,90
Corona norvegese	185,75	185,75	184,75	185,75	185,75	185,75	185,75	185,75	185,75	185,75
Corona svedese	202,14	202,14	201 —	202,14	202,14	202,19	202,25	202,14	202,14	202,15
FIM	287 —	287 —	285,50	287 —	287 —	287,20	287,40	287 —	287 —	—
Escudo portoghese	9,375	9,375	9,40	9,375	9,375	9,38	9,39	9,375	9,375	9,38
Peseta spagnola	10,358	10,358	10,30	10,358	10,358	10,36	10,366	10,358	10,358	10,35
Dollaro australiano	908,25	908,25	906 —	908,25	908,25	909,12	910 —	908,25	908,25	908,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1987

Dollaro USA	1364,200
Marco germanico	709,250
Franco francese	212,905
Fiorino olandese	628,500
Franco belga	34,047
Lira sterlina	2012,750
Lira irlandese	1951,80
Corona danese	187,565
Dracma	9,890
E.C.U.	1470,62
Dollaro canadese	999,150
Yen giapponese	8,649
Franco svizzero	845,825
Scellino austriaco	100,905
Corona norvegese	185,75
Corona svedese	202,195
FIM	287,200
Escudo portoghese	9,382
Peseta spagnola	10,362
Dollaro australiano	909,125

Media dei titoli dell'8 gennaio 1987

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	91,700
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	95,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,050
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,300
» » » » 1- 3-1983/87	100,350
» » » » 1- 4-1983/87	100,600
» » » » 1- 5-1983/87	100,700
» » » » 1- 6-1983/87	100,975
» » » » 1-11-1983/87	101,150
» » » » 1-12-1983/87	101,525
» » » » 1- 1-1984/88	101,650
» » » » 1- 2-1984/88	101,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,650
» » » » 1- 4-1984/88	100,575
» » » » 1- 5-1984/88	100,550
» » » » 1- 6-1984/88	100,900
» » » » 1- 7-1983/88	101,975
» » » » 1- 8-1983/88	101,500
» » » » 1- 9-1983/88	101,400
» » » » 1-10-1983/88	101,725
» » » » 1- 7-1990	98,850
» » » » 1- 8-1990	98,750
» » » » 1- 9-1990	98,750
» » » » 1-10-1990	98,900
» » » » 1-11-1990	99,150
» » » » 1-11-1983/90	103,650
» » » » 1-12-1983/90	103,875
» » » » 18-12-1990	99,550
» » » » 1- 1-1984/91	103,925
» » » » 17- 1-1991	98,800
» » » » 1- 2-1984/91	103,375
» » » » 18- 2-1991	99,050
» » » » 1- 3-1984/91	101,500
» » » » 18- 3-1991	98,950
» » » » 1- 4-1984/91	101,700
» » » » 1- 5-1984/91	101,625
» » » » 1- 6-1984/91	101,700
» » » » 1- 7-1984/91	100,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,675
» » » » 1- 9-1984/91	100,675
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100,725
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	100,325
» » » » 1- 2-1992	98,825
» » » » 1- 2-1995	100,050
» » » » 1- 3-1995	97,125
» » » » 1- 4-1995	97,325
» » » » 1- 5-1995	97,925
» » » » 1- 6-1995	98,675
» » » » 1- 7-1995	99,750
» » » » 1- 8-1995	99,325
» » » » 1- 9-1995	99,300
» » » » 1-10-1995	99,550
» » » » 1-11-1995	99,325
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,825
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,725
» » » 12 % 1- 3-1988	103,325
» » » 12,25% 1- 5-1988	104,525
» » » 12,50% 1- 7-1988	105,025
» » » 12,50% 1-10-1988	104,675
» » » 12,50% 1-11-1988	105,125
» » » 12,50% 1- 1-1989	105,425
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,525
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,275
» » » 12 % 1- 4-1989	104,625
» » » 10,50% 1- 5-1989	102,225
» » » 12,50% 1- 1-1990	107,350
» » » 12,50% 1- 2-1990	107,400
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,325
» » » 12 % 1- 4-1990	106,125
» » » 10,50% 1- 5-1990	103 —
» » » 10 % 1- 6-1990	101,825
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,375
» » » » 1983/90 11,50%	108,700
» » » » 1984/91 11,25%	108,975
» » » » 1984/92 10,50%	108,750
» » » » 1985/93 9,60%	105,175
» » » » 1985/93 9,75%	105,075
» » » » 1985/93 8,75%	103,400
» » » » 1985/93 9%	104,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M08017

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
ottica fisiopatologica;
anatomia umana normale.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica delle particelle elementari.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura greca;
filologia germanica.

Facoltà di medicina e chirurgia:
chimica biologica (corso di laurea in medicina e chirurgia).

Facoltà di medicina veterinaria:
autopsie;
fisioclimatologia;
patologia bovina;
tecnica conserviera.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di farmacia:
chimica organica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lingue e letterature straniere:
lingua tedesca.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:
elettronica per telecomunicazioni;
complementi di campi elettromagnetici;
disciplina giuridica delle attività tecnico ingegneristiche;
topografia;
dispositivi elettronici allo stato solido;
teoria delle reti elettriche;
chimica organica;
sistemi di elaborazione dell'informazione.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A0090

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «Sella» di Biella ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli n. 5864 del 27 ottobre 1986 l'istituto tecnico industriale «Sella» di Biella è stato autorizzato ad accettare una donazione consistente in apparecchiature elettroniche necessarie per l'installazione di un laboratorio per un valore di L. 40.120.000 da adibire ad uso dei docenti e degli allievi, nonché ad uso delle altre scuole partecipanti alle attività del Piano nazionale informatica.

87A0064

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga della gestione straordinaria della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa - S.c.r.l., in Aversa

Con decreto del Ministro del tesoro in data 15 dicembre 1986, è stata prorogata la procedura di gestione straordinaria disposta per la Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Aversa (Caserta), ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

87A0097

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 6367 in data 28 novembre 1986 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, le seguenti società cooperative:

«Coop. edilizia tra impiegati dello Stato "Nova Domus" - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 1° giugno 1957 per rogito notaio dott. Francesco Barone di Udine;

«La Casa - Soc. coop. a r.l.» già «Stu.M.A.» - Soc. coop. a r.l., con sede in Udine, costituita il 3 dicembre 1960 per rogito notaio dott. Francesco Barone di Udine;

«Soc. coop. edilizia Alighieri a r.l.», con sede in Udine, costituita il 28 gennaio 1959 per rogito notaio dott. Francesco Barone di Udine;

«Coop. esercenti pubblici esercizi C.E.P.E. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 6 settembre 1945 per rogito notaio dott. Alfredo Cavalieri;

«Cooperativa di consumo di Ronchis - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ronchis di Latisana, costituita il 3 dicembre 1939 per rogito notaio dott. Pietro Zaina di Udine;

«Cooperativa di consumo Reduci di Maniago - Soc. a r.l.», con sede in Maniago, costituita il 28 febbraio 1947 per rogito notaio dott. Valdemaro Corsi di Maniago;

«Cooperativa di lavoro, produzione e consumo di Barcis - Soc. coop. a r.l.», con sede in Barcis, costituita il 30 aprile 1946 per rogito notaio dott. Valdemaro Corsi di Maniago;

«Cooperativa morteglianese autotrasporti a r.l.», con sede in Mortegliano, costituita il 24 agosto 1945 per rogito notaio dott. Giusto Bronzin di Udine;

«Cooperativa tessile di Bagnara di Gruaro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codovado, costituita il 30 dicembre 1950 per rogito notaio dott. Giovanni Fabricio di S. Vito al Tagliamento;

«S. A. Cooperativa a r.l. Autotrasporti», con sede in Latisana, costituita il 10 giugno 1945, per rogito notaio dott. Nicolò Quarantotto di Cervignano del Friuli;

«Soc. coop. a r.l. Autotrasporti e servizi pubblici», con sede in Manzano, costituita il 21 giugno 1945 per rogito notaio dott. Valentino Simonetti di Cividale del Friuli;

«Soc. coop. a r.l. U.C.L.E.S. - Unione coop. lavori edili e stradali», con sede in Udine, costituita il 22 aprile 1944 per rogito notaio dott. Giusto Bronzin di Udine;

«Cooperativa Libertà - Coop. a r.l.», con sede in Pagnacco, costituita il 23 giugno 1945 per rogito notaio dott. Alfredo Cavalieri di Udine;

«Cooperativa di lavoro di Cavasso Nuovo a r.l.», con sede in Cavasso Nuovo, costituita il 2 luglio 1947 per rogito notaio dott. Valdemaro Corsi di Maniago;

«Soc. coop. di lavoro a r.l. di Fiumicello», costituita il 15 aprile 1948 per rogito notaio dott. Nicolò Quarantotto di Cervignano del Friuli;

«Coop. per la trattura della seta della filanda Marcolini di Pordenone - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 10 maggio 1952 per rogito notaio dott. Ferruccio Sartori di Maniago.

87A0068

CONCORSI ED ESAMI

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di dirigente, pilota, collaboratore amministrativo ed operaio.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che nel Bollettino ufficiale (anno VII - edizione speciale *quinquies* - 1986) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori, approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione 15 luglio 1986, n. 151, del pubblico concorso, per titoli e colloquio, ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente in prova per l'area «radiomisure», indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 17 dicembre 1985, n. 193.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che nel Bollettino ufficiale (anno VII - edizione speciale *quinquies* - 1986) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione 22 luglio 1986, n. 168, del pubblico concorso, per titoli e colloquio, ad un posto di ruolo nella qualifica di dirigente in prova, per l'area «ricerca e sviluppo», indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 23 gennaio 1985, n. 4, integrata con deliberazione del consiglio di amministrazione 27 febbraio 1985, n. 22.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che nel Bollettino ufficiale (anno VII - edizione speciale *quinquies* - 1986) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione 22 luglio 1986, n. 170, del pubblico concorso ad otto posti di ruolo nella qualifica professionale di operaio-tecnico-provetto in prova (quinta qualifica funzionale), di cui quattro posti per l'area «manutenzione aeronautica (cellula e propulsori)» (programma A) e quattro posti per l'area «manutenzione elettrica-elettronica» (programma B), indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 7 maggio 1985, n. 57.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che nel Bollettino ufficiale (anno VII - edizione speciale *quinquies* - 1986) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione 23 settembre 1986, n. 189, del pubblico concorso a due posti di ruolo nella qualifica professionale di pilota coordinatore in prova (prima qualifica funzionale), indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 18 dicembre 1985, n. 207.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che nel Bollettino ufficiale (anno VII - edizione speciale *quinquies* - 1986) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione 23 settembre 1986, n. 190, del pubblico concorso ad otto posti di ruolo nella qualifica professionale di pilota in prova (terza qualifica funzionale), indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 18 dicembre 1985, n. 208.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che nel Bollettino ufficiale (anno VII - edizione speciale *quinquies* - 1986) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei (approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione 4 novembre 1986, n. 222, del pubblico concorso a sedici posti di ruolo nella qualifica professionale di collaboratore amministrativo in prova (terza qualifica funzionale), di cui otto posti per la «gestione amministrativa e del personale» (programma A) ed otto posti per la «gestione economico-finanziaria-contabile» (programma B), indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 16 aprile 1985, n. 47.

87A0039

UNIVERSITÀ DI PISA

Concorso a venticinque posti di ricercatore universitario

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 15):

Gruppo di discipline n. 85 . . . . posti 1
sottosettori:
1) fisica sperimentale;
2) esperimenti di fisica;
3) didattica della fisica;
4) storia della fisica;
5) fisica medica.

Gruppo di discipline n. 89 . . . . posti 1
sottosettori:
1) geometria;
2) algebra;
3) topologia;
4) logica della matematica, storia della matematica e didattica della matematica.

Gruppo di discipline n. 90 . . . . posti 1
sottosettori:
1) analisi matematica;
2) analisi funzionale e applicazioni;
3) calcolo delle probabilità.

Gruppo di discipline n. 92 . . . . posti 1
sottosettori:
1) metodi numerici;
2) analisi degli algoritmi;
3) modelli matematici.

Gruppo di discipline n. 92-*bis* . . . . posti 9
sottosettori:
1) linguaggi di programmazione;
2) metodi per il trattamento e la trasmissione dell'informazione;
3) sistemi di elaborazione cibernetica.

Gruppo di discipline n. 93 . . . . posti 2
sottosettori:
1) matematica generale;
2) ricerca operativa;
3) matematica finanziaria e attuariale.

Facoltà di medicina veterinaria (posti 10):

Gruppo di discipline n. 142. . . . . posti 1
sottosettore:
1) economia e politica agraria.

Gruppo di discipline n. 147. . . . . posti 4
sottosettore: unico.

Gruppo di discipline n. 148. . . . . posti 1
sottosettore:
1) fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica.

Gruppo di discipline n. 149. . . . . posti 2
sottosettore:
1) patologia generale veterinaria.

Gruppo di discipline n. 150. . . . . posti 1

sottosettore:

1) patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici.

Gruppo di discipline n. 152. . . . . posti 1

sottosettore:

1) clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Lungarno Pacinotti n. 44 - 56100 Pisa, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università medesima.

87A0101

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 76

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 76, a:

un posto di primario ospedaliero di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia;

un posto di ingegnere;

un posto di analista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 10 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Casale Monferrato (Alessandria).

87A0042

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario (igiene ed organizzazione servizi ospedalieri) presso l'unità sanitaria locale n. 76.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 76, ad un posto di direttore sanitario (igiene ed organizzazione servizi ospedalieri).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Casale Monferrato (Alessandria).

87A0043

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di dirigente sanitario per il settore igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 23

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario per il settore igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 del 28 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Monselice (Padova).

87A0040

Concorso riservato a quattro posti di veterinario dirigente per il settore veterinario presso l'unità sanitaria locale n. 23

È indetto concorso riservato, per soli titoli, a quattro posti di veterinario dirigente per il settore veterinario, presso l'unità sanitaria locale n. 23, suddivi come segue:

un posto di veterinario dirigente responsabile di settore;

un posto di veterinario dirigente - area sanità animale;

un posto di veterinario dirigente - area controllo igienico sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di veterinario dirigente - area igiene dell'allevamento e igiene di produzione degli alimenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 del 28 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Monselice (Padova).

87A0041

ISTITUTO «G. GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

nove posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;

un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala didattica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 51 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

87A0078

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221